

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	197
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2221)	197
PRESIDENTE	197, 198
BRESSANI, <i>Relatore</i>	197
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	198
FRACCHIA	198
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	199

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna il deputato Cossiga è sostituito dal deputato Simonacci.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, contiene disposizioni circa la liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza per i giudici della Corte costituzionale. Come i colleghi

La seduta comincia alle 9,40.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

sanno, i giudici della Corte costituzionale provengono da tre categorie, da magistrati, da docenti universitari e da avvocati del libero foro. La disposizione contenuta nella legge n. 265 è operante per i giudici provenienti dalla magistratura e dall'insegnamento universitario, ma non per gli avvocati, in quanto i giudici appartenenti alle prime due categorie possono utilizzare un periodo di contribuzione inerente al servizio che hanno prestato alle dipendenze dello Stato, cosa che gli avvocati non possono fare.

Da ciò si è ravvisata l'opportunità di integrare le disposizioni contenute nella legge n. 265. Questa Commissione aveva già considerato questa opportunità in sede di approvazione della citata legge n. 265, che tuttavia non venne emendata su questo punto per non ritardarne l'ulteriore corso. Proprio dalle valutazioni allora espresse trae origine il disegno di legge in esame, che è già stato approvato dal Senato. Si tratta di prevedere che per tutti i giudici — ma in particolare questa disposizione vale per i giudici provenienti dal libero foro — il trattamento di quiescenza spetta allorché sia conseguito un minimo di anzianità, previsto in almeno nove anni. È ovvio che l'avverbio « almeno » fa riferimento al periodo in cui i giudici erano in carica per 12 anni. Attualmente si ha diritto al trattamento di quiescenza dopo aver maturato nove anni di anzianità.

La base minima per il computo della pensione è stabilita con riferimento al minimo pensionabile per gli impiegati dello Stato.

A questo proposito il relatore ha presentato un emendamento, che è stato sottoposto all'esame della V Commissione bilancio; quest'ultima ha già espresso parere favorevole. L'emendamento è nel senso di fare riferimento invece che alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, ad una diversa norma, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, successivamente modificato e integrato dalla legge n. 734 del 1956. In virtù di questo emendamento, la base minima per il computo della pensione passerebbe dal 35 al 44 per cento dello stipendio massimo. La ragione dell'emendamento è nella esigenza di perequare, per quanto possibile, il trattamento di quiescenza tra i giudici appartenenti alle diverse categorie. Ci si avvicina in questo modo ad un traguardo di perequazione, ma non lo si raggiunge perché comunque per gli avvocati del libero foro il trattamento presumibilmente rimane inferiore a quello degli altri giudici. Comunque ci si avvicina a un traguardo di perequazione.

Per questi motivi il relatore, oltre a raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, insiste perché la Commissione esamini ed approvi l'emendamento proposto all'articolo 2.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRACCHIA. Il gruppo comunista è d'accordo sia sull'approvazione del disegno di legge sia sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, all'atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, secondo comma, sostituire le parole: « non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 », *con le altre:* « non può essere inferiore a quella minima stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella minima stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di reversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.

L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(È approvato).

ART. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2221).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bozzi, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cataldo, Felici, Fracchia, Galloni, Ianniello, Malagugini, Monti Renato, Olivi, Reichlin, Restivo, Riz, Rosati, Salizzoni, Sandomenico, Simonacci, Tozzi Condivi, Vania, Vecchiarelli, Vetere e Vetrano.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
